

Regolamento aiuto d'emergenza Corona di Suisseculture Sociale

Questa è una traduzione non vincolante. Per la gestione delle richieste di aiuto d'emergenza presso Suisseculture Sociale è vincolante il testo originale tedesco.

1. Base

L'Associazione Suisseculture Sociale gestisce il fondo per gli aiuti d'emergenza, sulla base dell'Ordinanza COVID cultura del 20 marzo 2020 e della convenzione di prestazione tra Suisseculture Sociale, l'Ufficio federale della cultura (UFC) e la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.

2. Scopo

L'obiettivo del fondo per gli aiuti d'emergenza è fornire un sostegno supplementare agli operatori culturali professionisti che sono caduti in situazione di emergenza economica a causa del Coronavirus e delle misure di lotta a quest'ultimo.

3. Nessun diritto legale

Le richieste vengono valutate da Suisseculture Sociale. Non vi è alcun diritto legale al sostegno e nessuna possibilità di ricorso contro le decisioni prese.

4. Processo di valutazione

Gli operatori culturali che fanno richiesta per un contributo al fondo d'aiuto d'emergenza devono presentare una richiesta attraverso la pagina web creata a tal fine all'indirizzo www.suisseculturesociale.ch. Con l'inoltro della richiesta i richiedenti accettano che le somme versate in caso di approvazione vengano comunicate agli organi cantonali e federali menzionati nel contratto di prestazione.

Il processo decisionale si articola in quattro fasi:

1. Conferma automatica della ricezione della richiesta, inclusa la verifica della sua completezza;
2. Valutazione della documentazione;
3. Controllo della decisione preliminare e decisione finale;
4. Comunicazione della decisione ed eventuale pagamento;

4.1 Ricezione delle richieste

Gli addetti verificano la completezza delle richieste e confermano ai richiedenti il loro ricevimento. Le richieste presentate dopo il 20 maggio 2020 saranno respinte, come anche i dossier senza un'attestazione che certifichi che il richiedente abbia presentato una richiesta di indennità perdita di guadagno (IPG).

Nel caso in cui ci fossero documenti mancanti o se i dossier fossero incompleti o dovessero essere integrati (cfr. 4.2), gli addetti prendono contatto con il richiedente.

In linea di principio, una richiesta viene trattata da un unico responsabile.

4.2 Esame del dossier

Gli addetti della commissione d'esame procedono con l'esame della richiesta secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento (cfr. punto 5.). Essi possono richiedere della documentazione supplementare in particolare se l'autodichiarazione del richiedente appare incompleta o non sufficientemente dettagliata.

Sulla base dell'esame della richiesta la persona responsabile del caso invia una decisione preliminare all'attenzione dell'organo di controllo e attesta la sua valutazione (data compresa).

Gli addetti all'esame delle richieste sono in costante contatto con il personale dell'organo di controllo per garantire la verifica della qualità del processo di richiesta.

Gli addetti che possono essere condizionati poiché hanno un interesse personale nella decisione e/o un rapporto di amicizia o parentela con il richiedente sono esclusi dal processo decisionale.

4.3 Controllo dell'esame formale

I membri dell'organo di controllo verificano la decisione preliminare della commissione d'esame.

Se giungono alla conclusione che la decisione preliminare non è stata presa secondo i criteri del presente regolamento (cfr.5.), rimandano la richiesta alla commissione d'esame per una nuova valutazione (formale). Se la commissione d'esame conferma la sua decisione preliminare, l'organo di controllo decide in merito ad essa a maggioranza semplice dei voti. L'organo di controllo rende nota la sua decisione (compresa la data).

I membri dell'organo di controllo esplicitano eventuali conflitti d'interesse. Qualora abbiano un interesse personale diretto nella decisione o sono legati al richiedente si astengono dalla decisione.

4.4 Processo di pagamento / chiusura della pratica

Le persone che esaminano o approvano le domande e la persona responsabile dell'esecuzione dei pagamenti operano con funzioni separate. I bonifici da conti bancari o postali vengono effettuati con firme collettive depositate presso la banca/ufficio postale.

Sono esclusi pagamenti in contanti. I dati anagrafici del creditore devono essere inseriti per intero. I conti bancari e postali devono essere intestati alla persona che presenta la richiesta; possono essere fatte eccezioni unicamente se debitamente giustificate.

Per il fondo di emergenza viene tenuta una contabilità separata.

Gli addetti all'esame comunicano la decisione al richiedente e l'eventuale ammontare dell'importo concesso come aiuto d'emergenza.

5. Criteri di decisione per l'esame di fondo

5.1. Beneficiari

Secondo gli articoli 2. e 6. dell'Ordinanza COVID cultura, gli aiuti d'emergenza sono destinati alle persone fisiche residenti in Svizzera che esercitano un'attività indipendente e che lavorano principalmente nel settore culturale. L'art. 12. della LPGA (RS 830.1) è determinante per la valutazione dell'attività indipendente. Secondo l'art. 12. della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) RS 830.1, una persona è considerata indipendente ("lavoratore Indipendente") se non consegue un reddito dall'esercizio di un'attività di salariato. L'ordinanza COVID cultura riguarda anche gli operatori culturali che svolgono una combinazione tra lavoro indipendente e lavoro salariato. Le sole persone non coperte sono gli operatori culturali che hanno unicamente lo statuto di lavoratori salariati a tempo indeterminato. Sono considerate impiegate principalmente nel settore culturale, le persone che coprono almeno la metà del loro sostentamento con le loro attività culturali o dedicano almeno la metà del loro normale orario di lavoro ad attività culturali I richiedenti devono presentare una conferma dell'attività lucrativa indipendente emessa da un ufficio cantonale AVS.

Deve essere verificato che il richiedente provenga da un settore culturale definito nell'Ordinanza COVID cultura e nelle note esplicative dell'ordinanza.

Insieme alla richiesta, il richiedente deve presentare una descrizione della sua situazione di emergenza, spiegando in che misura è interessato dalle misure federali di lotta contro il Coronavirus.

5.2. Liquidità

I richiedenti devono dichiarare la loro liquidità. In quest'ultima sono compresi gli averi disponibili in conti bancari e investimenti finanziari (fa stato la situazione al momento di presentazione della domanda), ad eccezione dei conti di previdenza dei pilastri 2, 3a e 3b (assicurazione sulla vita). Non vengono, inoltre, considerati liquidità i beni vincolati in immobili, strumenti musicali, veicoli, opere d'arte, ecc.

Nel caso di coppie sposate, viene generalmente considerata la metà della liquidità gestita congiuntamente, a meno che il contratto di matrimonio non preveda diversamente.

Per la verifica dell'esattezza dei valori patrimoniali fa stato l'ultimo accertamento fiscale cantonale giuridicamente vincolante / l'ultima dichiarazione d'imposta.

Per determinare una situazione d'emergenza viene accettata una somma in liquidità di massimo CHF 50'000.-. Un patrimonio superiore a questa cifra esclude l'aiuto d'emergenza.

5.3. Spese ammissibili

5.3.1. Costi di alloggio

I richiedenti dichiarano le loro spese mensili individuali per l'alloggio. Essi giustificano queste spese allegando un contratto di locazione e una dichiarazione sul numero di persone che compongono il nucleo familiare. In caso di proprietà di un'immobile ad uso abitativo, essi dichiarano i costi dell'abitazione, indicando il tasso d'interesse ipotecario e un fattore di mantenimento pari all'1,5% del valore fiscale dell'immobile. Una dichiarazione del tasso d'interesse ipotecario e del valore ufficiale dell'immobile secondo la dichiarazione d'imposta viene richiesta come comprova.

5.3.2 Premi assicurativi

I richiedenti dichiarano le loro spese mensili per le assicurazioni di base specificando il tipo di assicurazione. Tra queste figurano in particolare: premi secondo LAMal, LAINF, Responsabilità Civile, Mobilia domestica, Assicurazione auto, Protezione giuridica, Contributi all'assicurazione sociale da lavoro indipendente (AVS, LPP facoltativa) e Assicurazioni sulla vita.

5.3.3. Spese mediche

I richiedenti dichiarano le loro spese mediche che non sono coperte dalla loro assicurazione secondo la LAMal. I giustificativi fungono da comprova.

5.3.4. Altre spese

I richiedenti dichiarano le altre spese di sussistenza diretta, in particolare alimenti/contributi di mantenimento, costi per la custodia esterna dei bambini (se richiesta) e altre spese fisse, come specificato dagli stessi richiedenti.

5.3.5. Copertura dei bisogni primari

Oltre alle spese dichiarate dai richiedenti, al conteggio verrà automaticamente incluso un ammontare conforme agli importi raccomandati per la copertura dei bisogni primari secondo il calcolo 2020 della Conferenza svizzera delle istituzioni sociali COSAS¹. In altre parole, i bisogni primari calcolati in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

5.4 Ricavi ammissibili

Il reddito imponibile totale dichiarato non può superare i seguenti limiti:

- a. Persona singola: Fr. 40'000
- b. Coppia sposata: Fr. 60'000
- c. Per ogni ulteriore membro della famiglia da mantenere, al limite del reddito di cui sopra si aggiungono Fr. 10'000 per ulteriore membro della famiglia da mantenere.

5.4.1 Reddito da lavoro dipendente

I richiedenti dichiarano il reddito mensile derivante da un rapporto di lavoro come salariati così come lo prevongo per il 2020. L'ultima busta paga o il certificato di salario il 2019 vengono fungono da comprova.

5.4.2 reddito da lovo indipendente

I richiedenti dichiarano il loro reddito da lavoro indipendente in due fasi:

1. Reddito derivante dalla normale attività lavorativa
2. Reddito previsto fintanto che restano in vigore le Misure di lotta contro il Coronavirus

Per la valutazione dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 5.1 del presente regolamento è determinante la differenza tra il reddito derivante dalla normale attività lavorativa e il reddito previsto.

La dichiarazione del reddito previsto è determinante per il calcolo dell'aiuto d'emergenza.

¹ <https://norme.cosas.ch/it/b-copertura-dei-bisogni-primari/b1-definizione-e-significato>

5.4.3 Altre entrate

I richiedenti dichiarano altre forme di reddito, in particolare le prestazioni di indennità giornaliera AVS, le rendite AVS o AI, le prestazioni complementari, le IPG e l'assistenza sociale, gli alimenti, il sostegno ai parenti, il pagamento dei diritti d'autore, i redditi derivanti dalla locazione di immobili, nonché i contributi di fondazioni, istituzioni e, in particolare, i contributi derivanti da altre misure di lotta contro le conseguenze economiche del Coronavirus (COVID-19). I redditi sono comprovati dagli estratti conto.

Dichiarano inoltre ogni altra forma di reddito che loro - e nel caso delle persone sposate il loro coniuge – prevedono di ricevere nel corso del 2020.

5.5. Calcolo dell'aiuto d'emergenza

L'ammontare dell'aiuto d'emergenza è calcolato come differenza tra le spese ammissibili e le entrate ammissibili. L'importo massimo è di CHF 196.- al giorno.

Gli aiuti d'emergenza saranno erogati per un massimo di due mesi (dal 21 marzo al 20 maggio 2020).

6. Utilizzo dei dati

Suisseculture Sociale si impegna a trattare i dati dei richiedenti come confidenziali e a non permettere a terzi di accedervi. Fanno eccezione gli organi di controllo designati nel contratto di prestazione, ossia Pro Helvetia, l'Ufficio federale della cultura (UFC), le autorità cantonali competenti ai sensi del contratto di prestazione e il Controllo federale delle finanze (CDF).

Suisseculture Sociale si impegna a comunicare agli organismi designati dal contratto di prestazione le somme versate in base alle richieste approvate ai sensi dell'art. 4. del presente regolamento

Approvato dal Comitato di Suisseculture Sociale il 2 aprile 2020

Approvato dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e dall'Ufficio federale della cultura come parte integrante del contratto di prestazione del 2 aprile 2020.